

GEOX S.P.A.
Regolamento del Piano di *Equity*
(Stock Grant) & Cash-Based
2025-2027

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 5 marzo 2025

SOMMARIO

Definizioni	3
1. Premessa	5
2. Oggetto del Piano	5
3. Finalità del Piano	5
4. Funzioni del Consiglio di Amministrazione	6
5. Beneficiari del Piano	6
6. Modalità di determinazione della Quota <i>Equity</i> e di attribuzione dei relativi Diritti	6
7. Modalità di determinazione e di comunicazione della Quota <i>Cash</i>	7
8. Condizioni e termini per l'assegnazione della Quota <i>Equity</i>	7
9. Condizioni e termini per l'erogazione della Quota <i>Cash</i>	8
10. Obiettivo di Redditività	8
11. Obiettivo Finanziario.....	9
12. Condizione di Permanenza.....	9
13. Divieto di trasferimento.....	9
14. Modalità di assegnazione della Quota <i>Equity</i> e di erogazione della Quota <i>Cash</i>	10
15. Eventi particolari	11
16. Revisione del Piano	12
17. Cambio di controllo e <i>delisting</i>	12
18. Costi, regime fiscale e contributivo.....	13
19. Comunicazioni.....	13
20. Accettazione del Regolamento	14
21. Legge applicabile e Foro Competente.....	14
22. Clausola compromissoria	14
23. Varie	14

Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del Regolamento, i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con lettera iniziale maiuscola (e le loro variazioni grammaticali), hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

Amministratore Delegato: indica l'Amministratore Delegato di Geox S.p.A..

Assemblea degli Azionisti: indica l'Assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A..

Azioni: indica le azioni ordinarie con godimento regolare di Geox S.p.A. oggetto del presente Piano prive di valore nominale.

Beneficiari: indica i destinatari del Piano come individuati all'articolo 5.

Comitato per le Nomine e la Remunerazione: indica il Comitato istituito da Geox S.p.A. in attuazione delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Comunicazione di Assegnazione ed Erogazione: indica il documento che Geox S.p.A. dovrà inviare al Beneficiario ai sensi dell'articolo 14.

Condizione di Permanenza: indica la condizione di cui al paragrafo 12.1, punti (i) e (ii).

Consiglio di Amministrazione: indica il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A..

Data di Assegnazione: indica la data in cui vengono assegnate le Azioni, successiva all'approvazione del bilancio di Geox S.p.A. per l'esercizio sociale 2027 da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

Dirigenti: indica i dirigenti di Geox S.p.A. e delle Società Controllate, in grado di concorrere attivamente alla realizzazione del Piano Industriale per il periodo 2025-2027.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: indica i Dirigenti qualificati da Geox S.p.A. come "Dirigenti con Responsabilità Strategiche".

Diritti: indica i Diritti oggetto del Piano, assegnati gratuitamente e non trasferibili *inter vivos*, ciascuno dei quali attribuisce ai Beneficiari il diritto all'assegnazione a titolo gratuito di n. 1 Azione per ogni Diritto attribuito, ai termini e alle condizioni previsti nel presente Regolamento.

EBITDA ADJUSTED: "*Earnings before interests, taxes depreciation and amortization*" Adjusted – indica il reddito della gestione caratteristica realizzato dall'impresa depurato delle componenti straordinarie e/o non ricorrenti, al lordo delle imposte, del risultato della gestione finanziaria nonché delle svalutazioni ed ammortamenti.

Fiduciaria: indica la società fiduciaria che opererà su mandato di Geox S.p.A. ai sensi degli articoli 13, 14 e 18.

Geox o Società: Geox S.p.A., con sede in Biadene di Montebelluna (TV), Via Feltrina Centro n. 16, ivi fiscalmente domiciliata, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso al n. 03348440268 C.F. e P. IVA 03348440268.

Gruppo Geox o Gruppo: indica Geox S.p.A. e le Società che sono o dovessero in futuro divenire direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del Codice Civile.

Key People: indica i Dirigenti ed i lavoratori dipendenti di Geox S.p.A. e delle Società Controllate che ricoprono ruoli e posizioni organizzative chiave per il Gruppo Geox. L'appartenenza a tale categoria, ai fini di quanto stabilito dal Regolamento, viene esplicitata nella Lettera di Attribuzione.

Lettera di Attribuzione: indica il documento con il quale la Società comunica ai Beneficiari l'attribuzione dei Diritti ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6.4.

Obiettivo di Redditività: indica l'obiettivo, definito all'articolo 10 al cui raggiungimento è subordinata l'assegnazione di parte della Quota *Equity*, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8.1.

Obiettivo Finanziario: indica l'obiettivo definito all'articolo 11, al cui raggiungimento è subordinata l'assegnazione di parte della Quota *Equity*, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8.1.

Overachievement: indica la condizione di cui al paragrafo 9.1.

Periodo di Riferimento: indica ciascun esercizio chiuso rispettivamente al 31 dicembre 2025 (**Periodo di Riferimento 2025**), al 31 dicembre 2026 (**Periodo di Riferimento 2026**) e al 31 dicembre 2027 (**Periodo di Riferimento 2027**).

Periodo di Lock Up: indica il periodo di dodici mesi dalla Data di Assegnazione della Quota *Equity* durante il quale opera un vincolo di incedibilità di parte delle Azioni assegnate ai sensi dell'articolo 13.

Piano 2025-2027 o Piano: indica il Piano di *Equity (Stock Grant) & Cash-Based 2025-2027*.

Posizione Finanziaria Netta: indica la differenza fra la somma delle attività finanziarie di cui si può esigere la conversione immediata in moneta ovvero trasferibilità mediante altri mezzi di pagamento ed il totale dei debiti finanziari a breve e lungo termine.

Quota Equity: indica il numero massimo di Azioni spettante a ciascun Beneficiario in virtù della sua partecipazione al Piano 2025-2027.

Quota Cash: indica l'importo in denaro – al lordo delle imposte e dei contributi assistenziali e previdenziali – complessivamente spettante a ciascun Beneficiario in virtù della sua partecipazione al Piano 2025-2027.

Regolamento: indica il presente documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Geox, contenente la disciplina normativa ed amministrativa del Piano di *Equity (Stock Grant) & Cash-Based 2025-2027* e che stabilisce i diritti e gli obblighi dei Beneficiari e della Società.

Società Controllate: indica le Società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del Codice Civile.

Target EBITDA ADJUSTED: indica l'EBITDA *ADJUSTED* del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun esercizio sociale, così come individuato dallo scenario di Piano Industriale per il periodo 2025-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2024 e integrato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2025.

Target EBITDA ADJUSTED CUMULATO: indica la somma dei *Target EBITDA ADJUSTED* del Gruppo relativi agli esercizi compresi nel Piano Industriale 2025-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2024 e integrato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2025.

Trasferimento: indica qualsivoglia negozio, a titolo oneroso o gratuito, con il quale si ottenga, direttamente o indirettamente, l'effetto di cedere a terzi i Diritti attribuiti o le Azioni assegnate, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le cessioni, le permutazioni e i conferimenti.

1. Premessa

- 1.1 Il Regolamento definisce i criteri, le modalità ed i termini di attuazione del Piano.
- 1.2 Il Piano si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società per integrare la componente fissa del pacchetto retributivo delle risorse chiave attraverso componenti variabili, in funzione di taluni obiettivi di *performance*, secondo l'impostazione della migliore prassi di mercato. In particolare, il Piano in oggetto è un efficace strumento volto ad incentivare i Beneficiari a perseguire obiettivi di creazione di valore di lungo periodo, in quanto, in particolare, agganciato al raggiungimento di obiettivi di *performance* su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

2. Oggetto del Piano

- 2.1 Il Piano ha ad oggetto l'attribuzione a titolo gratuito ai Beneficiari di massimi complessivi n. 10.436.654 Diritti. I Diritti conferiscono ai Beneficiari il diritto all'assegnazione a titolo gratuito, subordinatamente al raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività ovvero dell'Obiettivo Finanziario e al rispetto della Condizione di Permanenza – come definiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 e al paragrafo 12.1, punti (i) e (ii) – di un massimo di n. 10.436.654 Azioni. Ciascun Diritto attribuito corrisponde ad un'Azione.
- 2.2 Le Azioni a servizio del Piano saranno rese disponibili, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge applicabili, utilizzando Azioni eventualmente acquistate sul mercato e/o detenute ad altro titolo dalla Società, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea in sede ordinaria all'acquisto e alla disposizione di Azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.
- 2.3 Il Piano ha altresì ad oggetto l'erogazione di una componente monetaria per un ammontare massimo, al lordo delle imposte e dei contributi assistenziali e previdenziali, pari a Euro 855.806,00.= (ottocentocinquantacinquemilaottocentosei/00), subordinatamente al raggiungimento dell'*Overachievement* nonché al rispetto della condizione di Permanenza, come definiti, rispettivamente, al paragrafo 9.1 e al paragrafo 12.1, punti (i) e (ii).
- 2.4 Il numero massimo di Azioni spettante a ciascun Beneficiario in virtù della sua partecipazione al Piano 2025-2027 è definito **Quota Equity** mentre l'importo in denaro – al lordo delle imposte e dei contributi assistenziali e previdenziali – complessivamente spettante a ciascun Beneficiario in virtù della sua partecipazione al Piano 2025-2027 è definito **Quota Cash**.

3. Finalità del Piano

- 3.1 Il Piano intende promuovere e perseguire le seguenti finalità:
 - (i) coinvolgere ed incentivare i Beneficiari la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo;
 - (ii) favorire la fidelizzazione dei Beneficiari, incentivandone la permanenza all'interno del Gruppo;
 - (iii) condividere ed allineare gli interessi dei Beneficiari con quelli della Società e degli azionisti nel medio-lungo periodo, riconoscendo al *Management* il contributo dato nell'incremento di valore della Società.

4. Funzioni del Consiglio di Amministrazione

- 4.1 Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha il compito e la responsabilità di gestire l'attuazione del Piano. In particolare, nel rispetto delle disposizioni del Piano, il Consiglio di Amministrazione:
- (i) individua i Beneficiari del Piano, come definiti all'articolo 5;
 - (ii) identifica, fra i Beneficiari del Piano, quelli che appartengono alla categoria dei *Key People*;
 - (iii) stabilisce la Quota *Equity* da assegnare – e, conseguentemente, il numero di Diritti da attribuire – a ciascun Beneficiario nonché l'importo della Quota *Cash* a questi spettante;
 - (iv) verifica, nel corso del periodo di durata del Piano, la permanenza dei requisiti per la partecipazione al Piano;
 - (v) accerta il raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività e dell'Obiettivo Finanziario nonché la sussistenza della Condizione di Permanenza;
 - (vi) ha il potere di modificare il Piano.
- 4.2 Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti dall'Assemblea degli Azionisti in relazione al Piano, potrà delegare i propri poteri o parte dei propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione del suddetto Piano ad uno o più dei suoi membri.

5. Beneficiari del Piano

- 5.1 I Beneficiari del Piano sono l'Amministratore Delegato, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché i Dirigenti ed i *Key People* come individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, su proposta dell'Amministratore Delegato.
- 5.2 In caso di risoluzione, sospensione o cessazione del rapporto di amministrazione e/o di lavoro tra la Società – o una Società Controllata – e uno dei Beneficiari troveranno applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 8.3 e 9.3 e di cui all'articolo 15.

6. Modalità di determinazione della Quota *Equity* e di attribuzione dei relativi Diritti

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, determina l'ammontare della Quota *Equity* spettante a ciascun Beneficiario e provvede all'attribuzione dei relativi Diritti.
- 6.2 In caso di parziale attribuzione dei Diritti rispetto all'ammontare indicato al paragrafo 2.1, i rimanenti Diritti potranno essere attribuiti a tutti o taluni Beneficiari cui i Diritti sono stati già attribuiti ovvero ad altri Beneficiari, sempreché tale attribuzione dei Diritti avvenga entro il 31 dicembre 2026.
- 6.3 I Diritti sono personali, assegnati gratuitamente, non possono essere oggetto di trasferimento, a nessun titolo, se non *mortis causa* e non possono essere costituiti in pegno né in garanzia né in generale possono costituire oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi contratti derivati.

- 6.4 A ciascun Beneficiario sarà data comunicazione scritta del suo inserimento nel Piano, mediante invio della Lettera di Attribuzione, che dovrà recare il numero dei Diritti individualmente attribuito e ogni altra informazione che si rendesse utile. Ad essa verrà allegata copia del presente Regolamento. I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti a titolo di accettazione, ai sensi dell'articolo 20, e riconsegnati dal Beneficiario alla Società entro la fine del mese successivo alla data di invio della Lettera di Attribuzione. La mancata restituzione dei documenti sottoscritti, decorso tale termine, farà venir meno ogni effetto vincolante connesso alla suddetta proposta.

7. Modalità di determinazione e di comunicazione della Quota *Cash*

- 7.1 L'ammontare massimo della Quota *Cash* spettante a ciascun Beneficiario è definito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- 7.2 Nella Lettera di Attribuzione di cui al paragrafo 6.4, verrà indicato, oltre al numero dei Diritti individualmente attribuito, anche l'importo della Quota *Cash* spettante a ciascun Beneficiario. La mancata restituzione dei documenti nei termini e modalità indicati al paragrafo 6.4, determinerà il venir meno di ogni effetto vincolante connesso alla suddetta proposta.

8. Condizioni e termini per l'assegnazione della Quota *Equity*

- 8.1 L'assegnazione delle Azioni oggetto della Quota *Equity* è subordinata al raggiungimento di obiettivi di *performance* aziendale nonché al mantenimento del rapporto lavorativo/di amministrazione del Beneficiario con Geox o con una Società Controllata.
- Con maggior dettaglio, trova applicazione quanto segue:
- a) al raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività di cui al paragrafo 10.1, verrà assegnato un numero di Azioni pari al 50% dei Diritti attribuiti. Nell'eventualità in cui l'Obiettivo di Redditività venga raggiunto in misura pari all'80%, verrà assegnato un numero di Azioni pari al 30% dei Diritti attribuiti. Al raggiungimento di valori compresi fra l'80% ed il 100% dell'Obiettivo di Redditività, il numero delle Azioni da assegnare al Beneficiario verrà determinato applicando il metodo di interpolazione lineare;
 - b) al raggiungimento dell'Obiettivo Finanziario di cui al paragrafo 11.2, verrà assegnato un numero di Azioni pari al 50% dei Diritti attribuiti. Nell'eventualità in cui l'Obiettivo Finanziario venga raggiunto in misura pari all'80%, verrà assegnato un numero di Azioni pari al 30% dei Diritti attribuiti. Al raggiungimento di valori compresi fra l'80% ed il 100% dell'Obiettivo Finanziario, il numero delle Azioni da assegnare al Beneficiario verrà determinato applicando il metodo di interpolazione lineare;
 - c) Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) troveranno applicazione a condizione che venga rispettata la Condizione di Permanenza.
- 8.2 Una frazione di un Diritto non dà luogo all'assegnazione di alcuna Azione.
- 8.3 Nell'ipotesi in cui non sia rispettata la Condizione di Permanenza ovvero nel caso di mancato raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività e dell'Obiettivo Finanziario, il Beneficiario decadrà, in via irrevocabile e definitiva, dal diritto di ricevere le Azioni oggetto della Quota *Equity*, i cui Diritti, quindi, si estingueranno automaticamente e saranno privati di qualsiasi effetto e, pertanto, la Società sarà liberata da qualsivoglia obbligo o responsabilità nei suoi

confronti in relazione al Piano, senza alcun diritto, in capo al Beneficiario, ad indennizzo o risarcimento di sorta.

- 8.4 I Diritti attribuiti al Beneficiario decaduto, in tutto o in parte, dal diritto di esercitarli potranno essere riassegnati alla figura che assumerà la posizione in sostituzione di tale ultimo Beneficiario.
- 8.5 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 8.3, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, potrà, nella sua piena discrezionalità, assegnare ai Beneficiari le Azioni oggetto della Quota *Equity*, in tutto o in parte, anche in assenza della Condizione di Permanenza ovvero nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività o dell'Obiettivo Finanziario.

9. Condizioni e termini per l'erogazione della Quota *Cash*

- 9.1 L'erogazione della Quota *Cash* è subordinata al raggiungimento di obiettivi di *performance* aziendale – superiori rispetto a quelli cui è subordinata l'assegnazione della Quota *Equity* – nonché al mantenimento del rapporto lavorativo/di amministrazione del Beneficiario con Geox o con una Società Controllata.
Con maggior dettaglio, la Quota *Cash* verrà erogata al rispetto della Condizione di Permanenza nonché al raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività di cui al paragrafo 10.1 nella misura massima del 120 per cento (***Overachievement***).
- 9.2 L'eventuale raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività di cui al paragrafo 10.1 in misura compresa fra il 100 per cento ed il 120 per cento dà diritto all'erogazione della Quota *Cash*, determinata applicando il metodo dell'interpolazione lineare.
- 9.3 Nell'ipotesi in cui non sia rispettata la Condizione di Permanenza ovvero nel caso di mancato raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività nei termini descritti ai paragrafi 9.1 e 9.2, il Beneficiario decadrà, in via irrevocabile e definitiva, dal diritto di ricevere la Quota *Cash* e, pertanto, la Società sarà liberata da qualsivoglia obbligo o responsabilità nei suoi confronti in relazione al Piano, senza alcun diritto in capo al Beneficiario, ad indennizzo o risarcimento di sorta.
- 9.4 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 9.3, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, potrà, nella sua piena discrezionalità, erogare la Quota *Cash*, in tutto o in parte, anche in assenza della Condizione di Permanenza ovvero nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli Obiettivi di Redditività nei termini indicati.

10. Obiettivo di Redditività

- 10.1 In virtù di quanto stabilito ai paragrafi 8.1 e 9.1, il diritto del Beneficiario a ricevere parte della Quota *Equity* nonché la Quota *Cash*, è sospensivamente condizionato, oltre che alla Condizione di Permanenza di cui all'articolo 12, al raggiungimento di un Obiettivo di Redditività relativo al periodo 2025-2027 che rappresenta, pertanto, il parametro per individuare l'ammontare delle Azioni che verranno assegnate ai Beneficiari.
- 10.2 Ai fini delle previsioni di cui ai paragrafi 8.1 e 9.1, l'Obiettivo di Redditività, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è rappresentato dal *Target EBITDA ADJUSTED CUMULATO* come risultante dal Piano Industriale per il periodo 2025-2027, approvato dal

Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2024 e integrato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2025.

- 10.3 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, potrà, nella sua piena discrezionalità, assegnare differenti Obiettivi di Redditività ai Beneficiari titolari di un rapporto lavorativo/di amministrazione con Società Controllate residenti al di fuori del Territorio dello Stato. Tali obiettivi saranno comunicati a ciascun Beneficiario nella Lettera di Attribuzione di cui al paragrafo 6.4.

11. Obiettivo Finanziario

- 11.1 In virtù di quanto stabilito al paragrafo 8.1, il diritto del Beneficiario a ricevere parte della Quota *Equity* è sospensivamente condizionato, oltre che alla Condizione di Permanenza di cui all'articolo 12, al raggiungimento di un Obiettivo Finanziario relativo al periodo 2025-2027 che rappresenta, pertanto, il parametro per individuare l'ammontare delle Azioni che verranno assegnate ai Beneficiari.
- 11.2 Ai fini delle previsioni di cui al paragrafo 8.1, l'Obiettivo Finanziario, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è rappresentato dal valore della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2027, come risultante dal Piano Industriale per il periodo 2025-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2024 e integrato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2025.

12. Condizione di Permanenza

- 12.1 Fatto salvo quanto indicato all'articolo 15, il diritto all'assegnazione della Quota *Equity* e all'erogazione della Quota *Cash*, è in ogni caso subordinato alla circostanza che – alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del progetto di bilancio di Geox S.p.A. per l'esercizio sociale 2027 e del progetto di bilancio consolidato chiuso al 31 Dicembre 2027:
- (i) il dipendente sia in servizio e non si trovi durante il periodo di preavviso in seguito a licenziamento per giustificato motivo soggettivo o in seguito a risoluzione consensuale o in seguito a dimissioni volontarie in assenza di giusta causa;
 - (ii) l'Amministratore Delegato (a) sia in carica e, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, (b) non si trovi durante il periodo di preavviso in seguito a licenziamento per giustificato motivo soggettivo o in seguito a risoluzione consensuale o in seguito a dimissioni volontarie in assenza di giusta causa,

(ciascuna delle condizioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) del presente articolo 12, la **Condizione di Permanenza**).

13. Divieto di trasferimento

- 13.1 Il 50 per cento delle Azioni assegnate a ciascun Beneficiario è soggetto ad un vincolo di incedibilità – e, pertanto, non può essere oggetto di trasferimento – per un periodo di dodici mesi dalla Data di Assegnazione dei titoli (**Periodo di Lock Up**). Il rimanente 50 per cento delle Azioni può, al contrario, essere liberamente ceduto, senza alcun vincolo, sin dalla Data di Assegnazione.

- 13.2 Con l'adesione al Piano, pertanto, ciascun Beneficiario si impegna, per un periodo di dodici mesi dalla Data di Assegnazione delle Azioni, a rispettare il vincolo di incedibilità di cui al paragrafo 13.1 e a mantenere le Azioni soggette al suddetto vincolo presso la società fiduciaria indicata da Geox di cui al paragrafo 14.3.
- 13.3 Nel caso in cui il Beneficiario, durante il Periodo di *Lock Up*, procedesse comunque a trasferire, in tutto o in parte, le Azioni sottoposte a vincolo di intrasferibilità, Egli sarà obbligato a corrispondere alla Società una penale pari al 30 per cento del valore delle Azioni alla data in cui è avvenuto il trasferimento.
- 13.4 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 13.1, il Consiglio di Amministrazione potrà, nella sua piena discrezionalità, decidere di non richiedere il pagamento della penale di cui al paragrafo 13.3.

14. Modalità di assegnazione della Quota *Equity* e di erogazione della Quota *Cash*

- 14.1 Nella medesima riunione con cui il Consiglio di Amministrazione della Società approva il progetto di bilancio di Geox S.p.A. ed il bilancio consolidato per l'esercizio sociale 2027, il Consiglio di Amministrazione provvede altresì alla verifica dell'Obiettivo di Redditività, dell'Obiettivo Finanziario e della Condizione di Permanenza e, in relazione all'esito di tale verifica, definisce il numero di Azioni nonché l'eventuale componente monetaria spettante a ciascun Beneficiario.
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua piena discrezionalità e previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, potrà deliberare che il Beneficiario riceva, in sostituzione della Quota *Equity*, determinata ai sensi degli articoli 8, 10, 11 e 12, un importo monetario definito moltiplicando il numero di Azioni spettanti per il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura giornalieri delle Azioni rilevati nei 30 giorni antecedenti la data di approvazione del progetto di bilancio di Geox S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio sociale 2027 da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 14.2 La comunicazione dell'assegnazione delle Azioni e dell'erogazione della componente monetaria avvengono a seguito dell'approvazione del bilancio di Geox S.p.A. per l'esercizio sociale 2027 da parte dell'Assemblea degli Azionisti ed il Consiglio di Amministrazione, entro 5 giorni di calendario dalla suddetta data, invierà comunicazione scritta a ciascun Beneficiario, indicando il numero di Azioni assegnate e l'ammontare della componente monetaria erogata (la Comunicazione di Assegnazione ed Erogazione).
- 14.3 Entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di Geox S.p.A. per l'esercizio sociale 2027 da parte dell'Assemblea degli Azionisti, sarà data esecuzione all'assegnazione e le Azioni saranno assegnate e trasferite, a titolo gratuito, su un conto di deposito titoli intestato a ciascun Beneficiario presso una società fiduciaria che opererà su mandato di Geox (di seguito anche Fiduciaria). Le Azioni soggette al vincolo di incedibilità potranno essere trasferite ad altro istituto di credito o società fiduciaria soltanto al termine del Periodo di *Lock Up*.
- 14.4 Entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di Geox S.p.A. per l'esercizio sociale 2027 da parte dell'Assemblea degli Azionisti, sarà erogata a ciascun Beneficiario la componente monetaria spettante.

15. Eventi particolari

- 15.1 In caso di aspettativa non retribuita, il Beneficiario, a condizione della ripresa dell'attività lavorativa secondo quanto previsto nell'accordo disciplinante l'aspettativa, avrà titolo a ricevere un numero di Azioni calcolato *pro rata temporis* con riferimento al/ai periodo/i di svolgimento dell'attività lavorativa, escludendo, pertanto, quelli durante i quali il Beneficiario ha fruito dell'aspettativa non retribuita.
- 15.2 A fronte della cessazione del rapporto lavorativo per effetto del riconoscimento del trattamento pensionistico di invalidità il Beneficiario avrà titolo a ricevere un numero di Azioni calcolato *pro rata temporis*, rispetto al periodo intercorrente tra: (i) la data della Lettera di Attribuzione (quale termine iniziale) e (ii) la data di cessazione del rapporto lavorativo del Beneficiario (quale termine ultimo), fermo restando, in tal caso, che in deroga a quanto previsto dal paragrafo 8.1, l'assegnazione delle Azioni dovrà avvenire indipendentemente dal raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività e dell'Obiettivo Finanziario e che le Azioni dovranno essere trasferite al Beneficiario anticipatamente, nel rispetto dei termini, *mutatis mutandis*, di cui all'articolo 14. I Diritti residui si intenderanno definitivamente estinti.
- 15.3 In caso di decesso del Beneficiario, gli aventi diritto avranno comunque titolo di ricevere un numero di Azioni calcolato *pro rata temporis*, rispetto al periodo intercorrente tra: (i) la data della Lettera di Attribuzione (quale termine iniziale) e (ii) la data di cessazione del rapporto lavorativo del Beneficiario (quale termine ultimo), fermo restando, in tal caso, che in deroga a quanto previsto dal paragrafo 8.1, l'assegnazione delle Azioni dovrà avvenire indipendentemente dal raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività e dell'Obiettivo Finanziario e che le Azioni dovranno essere trasferite agli aventi diritto del Beneficiario anticipatamente, nel rispetto dei termini, *mutatis mutandis*, di cui all'articolo 14. I Diritti residui si intenderanno definitivamente estinti.
- 15.4 A fronte della cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, ovvero del raggiungimento delle condizioni per il trattamento pensionistico, il Beneficiario avrà comunque diritto di ricevere un numero di Azioni calcolato *pro rata temporis*, rispetto al periodo intercorrente tra: (i) la data della Lettera di Attribuzione (quale termine iniziale) e (ii) la data di cessazione del rapporto lavorativo del Beneficiario (quale termine ultimo), fermo restando, in tal caso, che in deroga a quanto previsto dal paragrafo 8.1, il raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività e dell'Obiettivo Finanziario dovrà avvenire in relazione a ciascun Periodo di Riferimento compreso fra il termine iniziale – così come definito nel presente paragrafo – e la chiusura dell'esercizio sociale antecedente alla data di cessazione del rapporto lavorativo del Beneficiario e che le Azioni dovranno essere trasferite al Beneficiario anticipatamente, nel rispetto dei termini, *mutatis mutandis*, di cui all'articolo 14. I Diritti residui si intenderanno definitivamente estinti.
- 15.5 A fronte della cessazione del mandato di amministrazione a seguito della revoca della carica da parte della Società in assenza di giusta causa ovvero a seguito della rinuncia alla carica per giusta causa, l'Amministratore Delegato, in qualità di Beneficiario, avrà comunque diritto di ricevere un numero di Azioni calcolato *pro rata temporis*, rispetto al periodo intercorrente tra: (i) la data della Lettera di Attribuzione (quale termine iniziale) e (ii) la data di cessazione del rapporto lavorativo del Beneficiario (quale termine ultimo), fermo restando, in tal caso, che, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 8.1, il raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività e dell'Obiettivo Finanziario dovrà avvenire in relazione a ciascun Periodo di Riferimento compreso fra il termine iniziale – così come definito nel presente paragrafo – e la chiusura dell'esercizio sociale antecedente alla data di cessazione del rapporto lavorativo del

Beneficiario e che le azioni dovranno essere trasferite al Beneficiario anticipatamente, nel rispetto dei termini, *mutatis mutandis*, di cui all'articolo 14. I Diritti residui si intenderanno definitivamente estinti.

- 15.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, potrà, nella sua piena discrezionalità, decidere, caso per caso, di accordare al Beneficiario ovvero ai suoi aventi causa condizioni più favorevoli.
- 15.7 In tutte le ipotesi di cui al presente articolo 15 non è prevista, nemmeno in parte, l'erogazione della Quota *Cash* anche nell'eventualità in cui fosse stato raggiunto l'*Overachievement*.

16. Revisione del Piano

16.1 In caso di eventi non specificamente disciplinati dal Regolamento, quali operazioni straordinarie, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) operazioni di aumento gratuito del capitale sociale della Società;
- (ii) operazioni di aumento del capitale sociale della Società a pagamento con emissione di Azioni, di azioni di categoria diversa dalle Azioni, di azioni cui siano abbinati *warrant*, di obbligazioni, convertibili o non convertibili, cui siano abbinati *warrant*;
- (iii) operazioni di raggruppamento o frazionamento delle Azioni;
- (iv) operazioni di fusione e scissione della Società;
- (v) assegnazione ai soci di attività in portafoglio della Società;
- (vi) operazioni di riduzione del capitale sociale della Società;
- (vii) distribuzioni straordinarie di dividendi, con prelievo di riserve della Società,

nonché in caso di modifiche legislative o regolamentari o di altri eventi suscettibili di influire sui Diritti, sulle Azioni, sull'Obiettivo di Redditività ovvero sull'Obiettivo Finanziario, sul Gruppo Geox o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione, al fine di mantenere quanto più possibile invariati i contenuti del Piano ed indenni i Beneficiari da tali eventi, avrà la facoltà di apportare al Regolamento tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie o opportune. Tali modifiche ed integrazioni potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il numero di Diritti, il numero di Azioni, le condizioni cui è subordinata l'assegnazione delle Azioni nonché quelle cui è legata l'erogazione delle componenti monetarie.

16.2 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 16.1, al verificarsi di eventi straordinari che abbiano un impatto materiale sulla significatività e sulla coerenza degli obiettivi fissati, il Consiglio di Amministrazione della Società, a suo insindacabile giudizio, potrà valutare se apportare all'Obiettivo di Redditività ovvero all'Obiettivo Finanziario taluni correttivi al fine di mantenere indenni i Beneficiari dal verificarsi di tali eventi. Resta fermo che tra gli eventi straordinari non potranno essere ricompresi fenomeni legati all'andamento dei mercati.

17. Cambio di controllo e *delisting*

17.1 Nel caso in cui vi sia un cambio di controllo, diretto o indiretto, nella Società, i Beneficiari hanno diritto all'assegnazione anticipata delle Azioni. In tale evenienza, ciascun Beneficiario avrà titolo a ricevere un numero di Azioni calcolato *pro rata temporis*, rispetto al periodo intercorrente tra: (i) la data della Lettera di Attribuzione (quale termine iniziale) e (ii) la data

di cambio di controllo (quale termine ultimo), fermo restando, in tal caso, che in deroga a quanto previsto dal paragrafo 8.1, l'assegnazione delle Azioni dovrà avvenire indipendentemente dal raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività e dell'Obiettivo Finanziario e che le Azioni dovranno essere trasferite al Beneficiario anticipatamente, nel rispetto dei termini, *mutatis mutandis*, di cui all'articolo 14. I Diritti residui si intenderanno definitivamente estinti.

- 17.2 In deroga alle previsioni del precedente paragrafo 17.1, è data in ogni caso la facoltà al Beneficiario di proseguire la partecipazione al Piano in base alle ordinarie disposizioni di cui ai paragrafi 8.1, 9.1 e 12.1, facendo espressa richiesta ai sensi del paragrafo 19.
- 17.3 Ai fini del presente articolo, per "controllo" si intende quello di cui all'articolo 2359, comma 1, del Codice Civile.
- 17.4 Le medesime disposizioni di cui al paragrafo 17.1 si applicheranno in caso di *delisting* della Società.

18. Costi, regime fiscale e contributivo

- 18.1 I costi relativi all'implementazione ed alla gestione del Piano, nonché quelli relativi alla gestione dei conti di deposito titoli accesi presso la Fiduciaria, saranno ad esclusivo carico della Società. Resteranno, naturalmente, a carico del Beneficiario le imposte ed i contributi – ove dovuti – a fronte dell'assegnazione delle Azioni oggetto della Quota *Equity*, dell'eventuale corresponsione di dividendi, nonché della successiva cessione delle Azioni. Resteranno altresì a carico del Beneficiario le imposte ed i contributi afferenti all'erogazione della Quota *Cash*.
- 18.2 La Società opererà quale sostituto d'imposta in tutti i casi previsti dalla legge effettuando le ritenute fiscali e contributive in ossequio alla normativa vigente. A tal fine, il Beneficiario si impegna:
- a) a fornire tutte le informazioni richieste dalla Società, sia durante il rapporto lavorativo che successivamente alla cessazione dello stesso, utili al corretto adempimento degli obblighi di sostituzione d'imposta;
 - b) nel caso in cui le ritenute da operare sui predetti valori non trovassero capienza nelle competenze monetarie da erogare nel periodo paga in cui avviene l'Assegnazione delle Azioni, a versare alla Società l'importo corrispondente all'ammontare delle ritenute. Tale versamento potrà essere effettuato anche dando mandato irrevocabile alla Fiduciaria (i) di alienare un numero di Azioni sufficiente ad estinguere il suddetto debito fiscale e (ii) di procedere al versamento nei confronti della Società del ricavato della vendita dei titoli.

19. Comunicazioni

- 19.1 Fatte salve specifiche disposizioni del presente Regolamento, tutte le comunicazioni tra la Società ed il Beneficiario relative al presente Regolamento dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mani con firma del destinatario per ricevimento ovvero attraverso PEC, e si intenderanno validamente effettuate alla data di ricevimento da parte del destinatario. Tali comunicazioni dovranno essere inviate:
- per quanto riguarda la Società, all'indirizzo della sede legale;
 - per quanto riguarda il Beneficiario, all'indirizzo risultante alla Società ai fini del rapporto di lavoro.
- 19.2 Agli indirizzi suindicati andranno anche consegnati tutti i documenti di cui è prevista la consegna nel presente Regolamento.

20. Accettazione del Regolamento

20.1 La sottoscrizione del presente Regolamento comporta la piena accettazione di tutte le disposizioni, condizioni e termini fissati e disciplinati nel Regolamento stesso.

21. Legge applicabile e Foro Competente

21.1 Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in base alla stessa.

22. Clausola compromissoria

22.1 Qualsiasi controversia originante dal presente contratto, sia essa relativa alla sua esecuzione, come alla sua interpretazione, ivi comprese quelle concernenti la sua validità ed efficacia, nessuna esclusa ed eccettuata, è risolta da un collegio arbitrale di tre arbitri in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Treviso che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

22.2 Gli arbitri saranno nominati come segue:

- un arbitro dal Beneficiario, ovvero, in caso di inerzia, dal Presidente del Tribunale di Treviso;
- un arbitro dalla Società ovvero, in caso di inerzia, dal Presidente del Tribunale di Treviso;
- il terzo, avente le funzioni di Presidente del Collegio, congiuntamente dal Beneficiario e dalla Società, ovvero, ove questi non vi provvedano entro 15 giorni dalla nomina degli arbitri di parte, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

22.3 L'arbitrato avrà luogo a Treviso e sarà condotto in lingua italiana. Il Collegio arbitrale conformerà la propria procedura alle norme della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso la C.C.I.A.A. di Treviso e deciderà la controversia secondo equità in via irrituale e definitiva entro 60 giorni dalla formazione dello stesso.

22.4 I costi dell'arbitrato saranno, salva diversa disposizione del Collegio arbitrale, ripartiti in parte uguale tra il Beneficiario e la Società.

22.5 Fermo restando quanto sopra previsto al presente articolo, si conviene che qualunque controversia comunque connessa al Piano e/o al Regolamento, che non sia per legge compromettibile in arbitrato, sarà di competenza esclusiva del Foro di Treviso.

23. Varie


23.1 La partecipazione del Beneficiario al Piano di *Equity (Stock Grant) & Cash-Based 2025-2027*, oggetto del presente Regolamento, è volontaria e non costituisce né fa sorgere alcun diritto o aspettativa o pretesa di qualsivoglia natura, anche futura né al mantenimento del rapporto intercorrente tra il Beneficiario e la Società, o tra il Beneficiario e le Società Controllate, che continuerà ad essere disciplinato secondo le norme applicabili in forza delle leggi vigenti.

23.2 Il Beneficiario riconosce che la partecipazione al Piano ha natura aleatoria e, conseguentemente, che lo stesso non avrà nulla a pretendere dalla Società a titolo di indennizzo/risarcimento nel caso in cui, a fronte dell'assegnazione delle Azioni ovvero della cessione delle stesse, il Beneficiario non realizzi un guadagno.

23.3 Tutti i termini previsti nel presente Regolamento, salva espressa disposizione contraria, devono intendersi tassativi, fermo restando che qualora un termine corrisponda a un giorno non lavorativo in Italia, detto termine verrà automaticamente differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Allegato 1

Esempi numerici esplicativi delle disposizioni di cui al paragrafo 8.1 e all'articolo 15.



A) Ipotesi di cui al paragrafo 8.1:

Ipotesi 1.

- Diritti: 100.000 attribuiti in data 1° maggio 2025
- Beneficiario in forza alla data di approvazione del Bilancio 2027 (aprile 2028)
 - Obiettivo di Redditività 2025-2027 (*Target EBITDA ADJUSTED CUMULATO*): raggiunto → assegnazione 50% azioni (n. 50.000)
 - Obiettivo Finanziario (Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2027): raggiunto → assegnazione 50% azioni (n. 50.000)
 - Condizione di Permanenza: raggiunta

Totale azioni assegnate: n. 100.000

Ipotesi 2.

- Diritti: 100.000 attribuiti in data 1° maggio 2025
- Beneficiario in forza alla data di approvazione del Bilancio 2027 (aprile 2028)
 - Obiettivo di Redditività 2025-2027 (*Target EBITDA ADJUSTED CUMULATO*): raggiunto → assegnazione 50% azioni (n. 50.000)
 - Obiettivo Finanziario (Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2027): raggiunto in misura pari all'80% → assegnazione 30% azioni (n. 30.000)
 - Condizione di Permanenza: raggiunta

Totale azioni assegnate: n. 80.000

B) Ipotesi di cui all'articolo 15:

CRITERI DI RIPARAMETRAZIONE DELLE AZIONI

Obiettivo di Redditività (8.1 a)) – 50%

Periodo di Riferimento 2025 – **Target EBITDA ADJUSTED 2025**
Periodo di Riferimento 2026 – **Target EBITDA ADJUSTED 2026**
Periodo di Riferimento 2027 – **Target EBITDA ADJUSTED 2027**

Obiettivo Finanziario (8.1 b)) – 50%

Periodo di Riferimento 2025 – **Posizione Finanziaria Netta 2025**
Periodo di Riferimento 2026 – **Posizione Finanziaria Netta 2026**
Periodo di Riferimento 2027 – **Posizione Finanziaria Netta 2027**

Ipotesi 1.

- Diritti: 100.000 attribuiti in data 1° maggio 2025
- Cessazione del rapporto di lavoro per decesso: 15 novembre 2027

Numero di Azioni da assegnare:

n. Azioni complessive: $100.000 : 974 \text{ gg (1° maggio 2025 – 31 dicembre 2027)} = 102,67 = 102 \text{ per giorno}$

n. Azioni da assegnare: $102 \times 928 \text{ gg (1° maggio 2025 – 15 novembre 2027)} = \mathbf{94.656}$

Raggiungimento dell'Obiettivo di Redditività e dell'Obiettivo finanziario → IRRILEVANTE

Totale azioni assegnate: n. 94.656

Ipotesi 2.

- Diritti: 100.000 attribuiti in data 1° maggio 2025
- Cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento: 1° febbraio 2027

Numero di Azioni da assegnare (ammontare complessivo):

n. Azioni complessive: $100.000 : 974 \text{ gg (1° maggio 2025 – 31 dicembre 2027)} = 102,67 = 102 \text{ per giorno}$

n. Azioni da assegnare: $102 \times 641 \text{ gg (1° maggio 2025 – 1° febbraio 2027)} = \mathbf{65.382}$

Obiettivo di Redditività

- *Target EBITDA ADJUSTED 2025:* raggiunto → assegnazione 25% azioni
- *Target EBITDA ADJUSTED 2026:* non raggiunto → no assegnazione azioni

Obiettivo Finanziario

- *Posizione Finanziaria Netta 2025:* raggiunta → assegnazione 25% azioni
- *Posizione Finanziaria Netta 2026:* raggiunta → assegnazione 25% azioni

Numero di Azioni da assegnare (ammontare in base agli Obiettivi):

$65.382 \times 25\% = 16.345,50 = 16.345$

$65.382 \times 0\% = 0$

$65.382 \times 25\% = 16.345,50 = 16.345$

$65.382 \times 25\% = 16.345,50 = 16.345$

Totale azioni assegnate: n. 49.035

Ipotesi 3.

- Diritti: 100.000 attribuiti in data 1° maggio 2025
- Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa: 1° febbraio 2028

Obiettivo di Redditività

- *Target EBITDA ADJUSTED 2025*: raggiunto → assegnazione 16,67% azioni
- *Target EBITDA ADJUSTED 2026*: non raggiunto → no assegnazione azioni
- *Target EBITDA ADJUSTED 2027*: non raggiunto → no assegnazione azioni

Obiettivo Finanziario

- *Posizione Finanziaria Netta 2025*: raggiunta → assegnazione 16,67% azioni
- *Posizione Finanziaria Netta 2026*: raggiunta → assegnazione 16,67% azioni
- *Posizione Finanziaria Netta 2027*: raggiunta → assegnazione 16,67% azioni

Numero di Azioni da assegnare (ammontare in base agli Obiettivi):

$100.000 \times 16,67\% = 16.666,67 = 16.666$

$100.000 \times 0\% = 0$

$100.000 \times 0\% = 0$

$100.000 \times 16,67\% = 16.666,67 = 16.666$

$100.000 \times 16,67\% = 16.666,67 = 16.666$

$100.000 \times 16,67\% = 16.666,67 = 16.666$

Totale azioni assegnate: n. 66.664